





DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze Data 6 FEB 2024

Prot. n.

Al sig. Presidente della Corte di appello di Catania

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Alla Direzione generale del personale e della formazione Ufficio IV- Reparto Unep

Oggetto: quesito sulle modalità attuative della novella dell'art. 492-bis c.p.c. Rif. Prot. DAG 137070.E del 26.06.2023

Con nota prot. 10365 del 27 giugno 2023 (allegato I), il Presidente della Corte di appello di Catania, in relazione alla nuova formulazione dell'art. 492-bis c.p.c. e alle sue modalità attuative, ha posto i seguenti quesiti:

"1) l'istanza per la ricerca telematica dei beni ex art 492-bis c.p.c., continua a scontare il contributo unificato nella misura di € 43 ex art.13 TUSG oppure deve essere assoggettata al pagamento dell'importo previsto per la redazione del verbale di pignoramento cui va assimilata:

2) quale registro cronologico, tra quelli in uso presso gli Uffici Nep, dovrà essere utilizzato per le annotazioni di dette istanze nell'attesa che entri in vigore quello denominato "modello ricerca dei beni" previsto dall' art. 155 quater, III co., disp. att. c.p.c.;

3) la modalità di formulazione della richiesta di accesso alle banche dati deve essere esclusivamente cartacea così come avviene per gli atti di pignoramento oppure può essere accettata anche altra tipologia (ad es. pec) equiparabile alla raccomandata a.r. ai fini dell'annotazione sul registro cronologico Mod. E;

4) come vanno coordinati il disposto dell'art 492 c.p.c. e quello di cui all'art. 155quinquies disp. att. c.p.c. al fine di determinare l'operatività della sospensione del termine di perenzione del precetto e la decorrenza iniziale dello stesso e quali adempimenti gravano sugli operatori degli Uffici Nep".

Questa Direzione generale ha competenza solo in ordine al primo dei quesiti proposti, mentre le altre questioni sono rimesse alla valutazione delle Direzioni in indirizzo per quanto di rispettiva pertinenza.

Come noto l'art. 492-bis c.p.c. è stato riformulato dall'art. 3, comma 36, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, disciplinando nel dettaglio la ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare.

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacert.it- ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

A tale modifica normativa non ha fatto seguito nessuno adeguamento dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-quinquies, del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che l'importo da versare per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare resta, al momento, pari ad euro 43.

A tale proposito si rammenta, infatti, che le norme di cui al citato Testo unico sulle spese di giustizia sono norme di spesa e in quanto tali non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE Giovanni Mimmo
Mimmo
Giovanni
Ministero
Della Giustizia
25.07.2023
12:22:17
GMT+00:00



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Catania li 27 G. L. 2023

Prot. n.

Pos

Ministero della Giustizia Corte d'Appello di CATANIA USCITA - 27/06/2023 15:50:32 - 0010365

Al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale Affari Interni-Ufficio I-Affari a servizio dell'Amministrazione ROMA

e p.c. Al Sig. Presidente del Tribunale di Caltagirone

Oggetto: Quesito sulle modalità attuative della novella dell'art.492 bis c.p.c.

Con riferimento all'argomento meglio specificato in oggetto, si segnala che il Tribunale di Caltagirone, con nota contraddistinta dal numero di protocollo 6132/E del 21/4/23, rimette unitamente alla presente, ha richiesto chiarimenti merito ad alcune problematiche emerse a sequito dell'entrata vigore della c.d. riforma Cartabia

Invero la novella dell'art 492 bis c.p.c. ha dato origine ad una serie di difficoltà applicative, correlate anche al mancato adeguamento dei registri telematici ministeriali (GSU Web), che gli operatori degli uffici NEP si sono trovati ad affrontare quotidianamente.

A prescindere dagli ostacoli insorti a causa della mancata attuazione del raccordo tra le pubbliche amministrazioni al fine di consentire l'accesso diretto alle banche dati dalle stesse detenute per la ricerca telematica dei beni, sono emersi ulteriori aspetti, afferenti alle richieste di accesso alle banche dati alle relative modalità di inoltro e di annotazione, che hanno destato perplessità operative.

Al fine di agevolare una immediata percezione della problematiche appare utile elencare sinteticamente le questioni sollevate:

1) l'istanza per la ricerca telematica dei beni art 492 ex c.p.c. continua a scontare il contributo unificato nella misura di € 43 ex art.13 TUSG oppure deve essere assoggettata al pagamento dell'importo previsto per la redazione del verbale di pignoramento cui va assimilata;



CORTE DI APPELLO DI CATANIA **PRESIDENZA**

- 2) quale registro cronologico, tra quelli in uso presso gli Uffici Nep, dovrà essere utilizzato per le annotazioni di dette istanze nell'attesa che entri in vigore quello denominato" modello ricerca dei beni" previsto dall'art. 155 quater III disp. Att. c.p.c.;
- 3) la modalità di formulazione della richiesta di accesso alle banche dati deve essere esclusivamente cartacea così come avviene per gli atti di pignoramento oppure può essere accettata anche altra tipologia (ad es. pec) equiparabile alla raccomandata a.r., ai fini dell'annotazione sul registro cronologico Mod E
- 4) come vanno coordinati il disposto dell'art 492 c.p.c. quello di cui all'art. 155 quinquies disp. Att. c.p.c. al fine di determinare l'operatività della sospensione del termine perenzione del precetto e la decorrenza iniziale dello stesso e quali adempimenti gravano sugli operatori degli Uffici Nep.

Nella vigenza delle novità normative e nell'assenza di una specifica regolamentazione delle summenzionate tematiche, ciascuno degli uffici del distretto interpellati ha adottato soluzioni operative in parte diversificate avallando opzioni tra difformi.

Peraltro nessun ausilio al riguardo proviene indicazioni contenute nella nota a firma del Capo del Dipartimento Transizione Digitale della Giustizia, dell'analisi statistica e delle politiche di coesione, del decorso mese di Marzo atteso che le stesse afferiscono ad aspetti di diversa ovverossia natura la competenza a rilasciare l'attestazione dell'inattuabilità dell'accesso alle banche dati

Per quanto sopra, considerato che le segnalate perplessità applicative non possono essere risolte nè sono risolvibili in sede distrettuale e tenuto conto del carattere innovativo e generale della novella con ripercussioni anche di carattere erariale, si appalesa necessaria una espressa indicazione ministeriale che consenta anche di rendere uniforme sul territorio il modus operandi.

Si resta in attesa di conoscere, possibilmente nel più breve tempo, le determinazioni che codesto Ministero riterrà opportuno adottare.

> Il Presidente della Corte Filippo Pennisi